

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SAPORITO, RICCI, MEZZAPESA, CENGARLE, NEPI, BOMBARDIERI, COLELLA, GIACOMETTI, DELLA PORTA, D'AGOSTINI e ROMEI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 1979

Determinazione del contributo dello Stato a favore dell'Ente nazionale sordomuti a sostegno dell'attività di promozione sociale e tutela degli associati, ai sensi dell'articolo 1-*undecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge prevede l'assegnazione di un contributo continuativo dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e assistenza dei sordomuti « ENS » — Associazione italiana dei minorati dell'udito e della favella, in attuazione dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'articolo 1-*undecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, come modificato dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Come è noto, a seguito della legge numero 382 del 1975 che prevede il passaggio ai comuni singoli o associati delle attività assistenziali svolte da enti nazionali, con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, entrato in vigore il 10 maggio 1979, sono passate alle competenze degli enti locali le attività svolte dall'ENS per la diagnosi della sordità, l'avviamento dei bimbi sordi alle scuole, l'assistenza sco-

lastica per borse di studio, la fornitura di attrezzi di lavoro per i sordi artigiani, le colonie estive e le case di riposo per anziani.

Le istituzioni scolastiche e convittuali dell'ENS sono passate invece alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione (articolo 1-*octies* della legge 21 dicembre 1978, n. 641).

Con lo stesso decreto presidenziale è confermato che l'ENS continua a sussistere quale ente morale conservando la rappresentanza e la tutela dei sordomuti italiani.

Esso quindi continua a svolgere al centro e alla periferia tutte le attività associative e promozionali. In particolare l'associazione continua a perseguire i seguenti fini:

a) esercitare la protezione, la rappresentanza e la tutela dei minorati dell'udito e della favella previste dalle norme di

legge vigenti e dalle altre che verranno emanate dallo Stato e dalle Regioni, e in ogni caso in cui sia necessario esercitarle nell'interesse della categoria;

b) provvedere alla promozione sociale dei minorati dell'udito e della favella in ogni momento e settore della vita assumendo le iniziative ritenute idonee;

c) promuovere idonee iniziative per la profilassi della sordità e il recupero culturale, sociale, tecnico e professionale dei minorati dell'udito e della favella.

Per il raggiungimento di questi fini l'Associazione:

a) collabora con le autorità preposte per l'avviamento al lavoro più idoneo secondo le aspirazioni e le condizioni psico-fisiche di ciascuno;

b) rappresenta la categoria presso gli organi, commissioni, comitati dello Stato, delle Regioni, degli enti locali, delle altre istituzioni territoriali e le istituzioni scolastiche e convittuali;

c) assume l'iniziativa presso il Parlamento nazionale, il Governo, i Consigli regionali per la promozione di provvedimenti legislativi a tutela della categoria e collabora con le amministrazioni pubbliche in genere per la definizione dei provvedimenti amministrativi che interessano la categoria medesima;

d) promuove e svolge studi e ricerche sui vari aspetti ed implicazioni della sordità e promuove interventi nel campo della profilassi, della terapia e del recupero uditivo e della favella; sollecita ed attua d'intesa con le competenti autorità pubbliche, iniziative organizzative, assistenziali e divulgative idonee;

e) promuove il recupero sociale e l'impiego di mezzi tecnici per l'autonomia del minorato dell'udito e della favella, occupandosi in particolare dei problemi dell'emancipazione della donna sorda e di quelli dei sordomuti-ciechi;

f) assume iniziative per la tutela e per il migliore inserimento dei minorati dell'udito e della favella nel posto di lavoro;

g) divulga opere e sussidi scientifici e produce notiziari di attualità, anche mediante la registrazione su nastri con l'impiego del sistema della comunicazione totale;

h) divulga i problemi della categoria mediante informazioni ed iniziative a carattere locale, nazionale ed internazionale;

i) esercita attività promozionale organizzando centri sociali di cultura e di educazione permanente ed ogni altra iniziativa associativa per l'attività sportiva e l'impiego del tempo libero;

l) nell'ambito delle iniziative regionali promuove ed organizza, anche su incarico delle Regioni, dei Comuni ed altri enti locali, corsi di formazione professionale, reclutamento per i minorati dell'udito e della favella;

m) collabora con le autorità statali, regionali e locali nel campo dell'istruzione ed educazione dei minorati dell'udito e della favella per assicurare un sistema scolastico flessibile che consenta una elevata formazione umana e sociale;

n) tutela i propri soci nelle controversie di natura civile, penale, amministrativa e finanziaria sia in sede giudiziale che extra-giudiziale;

o) organizza i corsi per la formazione e la specializzazione di interpreti del linguaggio mimico-gestuale e ne cura la tenuta del Registro ufficiale;

p) promuove particolari forme assistenziali per gli anziani appartenenti alla categoria e per i sordomuti-ciechi;

q) promuove ed organizza corsi per la comunicazione totale, in particolare a favore delle persone divenute sorde in età adulta;

r) promuove iniziative di carattere mutualistico nei settori della casa e del risparmio.

Come è noto l'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e l'articolo 1-undecies della legge n. 641 del 1978 prevedono che, con apposite leggi, lo Stato può assegnare dal 1° gennaio 1980, per sostenere l'attività di promozione sociale e di tutela degli associati, contributi a fa-

vore delle associazioni nazionali che statutariamente e concretamente perseguono fini socialmente e moralmente rilevanti.

Non v'è dubbio che nel determinare l'entità dei contributi si debba tener conto delle indicazioni fornite dalla legge e, quindi, si debbano considerare attentamente i bisogni di ogni categoria con riferimento alle attività di promozione sociale, di protezione e di tutela esercitate dalle singole associazioni.

Per i sordomuti (coloro cioè che sono affetti da sordità grave congenita o contratta in età prelinguare) questi bisogni sono certamente fra i più elevati in considerazione delle implicazioni e delle conseguenze che comporta la minorazione della sordità.

Per intanto si ritiene di richiamare l'attenzione sulla necessità di esaminare con particolare sensibilità i bisogni dei sordomuti e della loro Associazione; specialmente ora che attività già svolte dalla Associazione e trasferite ai Comuni e alle comunità montane risultano, in molti casi, interrotte anche per le difficoltà che incontrano i sordomuti nella comunicazione e, quindi, nel rapporto e rappresentazione dei propri bisogni.

Nella determinazione del contributo si deve tener presente:

1) l'ENS associa praticamente tutti i sordomuti adulti d'Italia (il 90 per cento degli adulti). Di questi 14.953 ricevono l'assegno assistenziale di lire 72.000 mensili ed appartengono alla classe dei poverissimi ed inabili.

L'ENS in base al proprio statuto concede la tessera gratuita ai sordomuti più bisognosi e si è sempre orientato a non proporre alcuna trattenuta sul modesto assegno che assumerebbe il significato di una «tassa sulla povertà»;

2) i Comitati regionali e le Sezioni provinciali dell'ENS non ricevono contributi ordinari dalle Regioni;

3) le entrate del bilancio dell'ENS sono costituite unicamente dalle quote sociali (lire 1.000 all'anno per una media di 420 soci per ogni sezione provinciale) che risultano

appena sufficienti per il pagamento delle minute spese di funzionamento delle Sezioni.

In relazione alle spese annuali che l'Associazione deve sopportare per lo svolgimento delle attività proponiamo che dall'anno 1980 venga assegnato all'Ente nazionale sordomuti un contributo dello Stato di lire 1 miliardo 900.000.000. Con questo contributo si potrà assicurare la sopravvivenza dell'Associazione e garantire ai sordomuti italiani una minore sofferenza e la continuazione delle opere di promozione sociale e di partecipazione attiva postulate dell'ENS, Associazione fondata e democraticamente gestita dai sordomuti stessi. Si consideri che con questo contributo l'Ente deve sostenere le spese per le varie attività citate delle 94 Sezioni provinciali, di quelle circondariali dei Comitati regionali, dell'affitto delle sedi (appena 23 Sezioni hanno sede in locali rimasti in proprietà dell'Associazione), per il funzionamento degli organi associativi centrali, regionali e provinciali, per le varie attività di promozione umana e sociale, per le attrezzature e la diffusione del libro e del giornale grafo-mimico-visivo, telefoni TTY, per corrispondere lo stipendio a 15 persone della sede di Roma, a una persona udente per ogni Sezione provinciale (indispensabile per i rapporti con i non udenti ed i pubblici uffici).

D'altronde già in occasione della determinazione del contributo a sostegno delle attività associative per l'anno 1979 (decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979) la Commissione di cui all'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica numero 616 e la Commissione parlamentare per le questioni regionali tennero conto delle particolari caratteristiche della minorazione della sordità e della situazione dell'Associazione italiana dei sordomuti-ENS (nessuna trattenuta a favore dell'Associazione sulle pensioni e nessun contributo ordinario dalle Regioni), determinando in lire 1.500 milioni il detto contributo per il 1979.

I proponenti sono certi che si vorrà accogliere il presente disegno di legge che rappresenta un atto di doverosa considerazione nei confronti dei sordomuti italiani.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Ai sensi dell'articolo 1-*undecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, a decorrere dal 1° gennaio 1980 è concesso all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti un contributo annuo di lire 1.900 milioni per il sostegno dell'attività associativa, di promozione sociale, tutela e protezione degli associati.

Art. 2.

All'onere annuo di lire 1.900 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede per l'anno finanziario 1980 mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.